



COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA

Provincia di Alessandria

VERBALE DI DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 107 DEL 10/11/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2026

L'anno **2025** il giorno **10** del mese di **Novembre** alle ore 17.00 nella sala delle adunanze sono stati convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Avv. Luca Biagioni	Sindaco	Presente
Walter Zerbo	Vice Sindaco	Presente
Silvia Collini	Assessore	Assente
Anna Maria Massone	Assessore	Presente
Giuseppe Sciuto	Assessore	Presente

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Roberta Nobile.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco, Avv. Luca Biagioni.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2026

Il Responsabile dell' AREA GESTIONE ENTRATE propone il seguente testo:

DELIBERA DI GIUNTA

Relaziona il Sindaco,

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

l'art. 151, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone: "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. ... OMISISS deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. ... OMISISS I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";

l'art. 53, comma 16 della L. 388/2000, il quale dispone: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#), recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";

l'art. 1, comma 169, L. 296/2006, il quale dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

RICHIAMATO il D.Lgs. 23/2011 avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", il quale ha introdotto con l'art. 4 (imposta di soggiorno) la possibilità per i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

RICHIAMATO l'art. 4, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50: "... A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, (...) possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno (...) ...";

VISTA la L.R. n. 14/2016, in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte;

CONSIDERATO che il Comune di Serravalle Scrivia è stato riconosciuto come “turistico” in seguito alla Delibera di Giunta Regionale n. 2-27125 del 23/04/1999;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 303 del 05/08/2025, con la quale è stato approvato l'elenco dei 515 Comuni piemontesi aventi il titolo di “Comune Turistico” per l'anno 2025, tra i quali risulta confermato il Comune di Serravalle Scrivia;

DATO ATTO che con deliberazione C.C. n. 6 in data 21/04/2023 è stato approvato il Regolamento comunale per l'istituzione e applicazione dell'imposta di soggiorno e le relative aliquote;

VISTA la deliberazione Giunta Comunale n. 92 del 31.10.2024 di approvazione della misura dell'imposta di soggiorno per l'anno 2025;

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale, nell'intento di potenziare gli interventi e le attività in materia di turismo e dei relativi servizi locali, anche attraverso l'incremento del gettito dell'imposta di soggiorno, intende incrementare per l'anno 2026 la misura dell'imposta di soggiorno;

VISTO l'art. 5, comma 2, del Regolamento comunale citato il quale dispone che la misura dell'imposta è stabilita dalla Giunta comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO l'art. 13, cc. 15-15-quater, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201:

“15 A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma

15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione

delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio

2010, n. 122, nonché' al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale”;

VISTI:

- il d.Lgs. n. 267/2000;
- il d.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs.267/2000,

Con votazione favorevole unanime,

DELIBERA

- 1) Di approvare per l'anno 2026, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, le misure dell'imposta di soggiorno per persona e per pernottamento, di cui all'Allegato A), in coerenza con la vigente disciplina regolamentare, facendo riferimento alle tipologie e classificazioni delle strutture ricettive, così come definite dalla normativa di riferimento e in particolare da quella regionale di settore.
- 2) Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto sia dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come sostituito dall'art. 15-bis, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e sia dal Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (G.U. - Serie Generale n. 195 del 16-08-2021).



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 366**

Ufficio Proponente: **UFFICIO ENTRATE**

Oggetto: **APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2026**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (UFFICIO ENTRATE)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 06/11/2025

Il Responsabile di Settore

ROBERTA NOBILE

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 07/11/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Matteo Sancristofaro

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
AVV. LUCA BIAGIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROBERTA NOBILE



Comune di Serravalle Scrivia
Provincia di Alessandria

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE Alberghi, residenze turistico-alberghiere e alberghi diffusi	IMPOSTA DI SOGGIORNO PER PERSONA E PER SINGOLO PERNOTTAMENTO
1 stella	€ 2,00
2 stelle	€ 3,00
3 stelle	€ 4,00
4 stelle	€ 4,00
5 stelle e 5 stelle lusso	€ 4,00

STRUTTURE RICETTIVE EXTRA-ALBERGHIERE Bed & Breakfast, Affittacamere, Case e appartamenti per vacanze (CAV), residenze di campagna	IMPOSTA DI SOGGIORNO PER PERSONA E PER SINGOLO PERNOTTAMENTO
1 stella	€ 2,00
2 stelle	€ 3,00
3 stelle	€ 4,00
4 stelle	€ 4,00

STRUTTURE RICETTIVE EXTRA-ALBERGHIERE	IMPOSTA DI SOGGIORNO PER PERSONA E PER SINGOLO PERNOTTAMENTO
Case per ferie	€ 3,00
Ostelli per la gioventù	€ 3,00
Alloggi vacanze	€ 3,00
Soluzioni ricettive innovative e alloggi vacanza	€ 4,00
Locazioni turistiche/locazioni brevi (art. 1, comma 2, lett. c) legge n. 431/1998 e art. 4, comma 1 decreto legge n. 50/2017)	€ 4,00

STRUTTURE RICETTIVE RURALI Aziende agrituristiche	IMPOSTA DI SOGGIORNO PER PERSONA E PER SINGOLO PERNOTTAMENTO
1 girasole	€ 2,00
2 girasoli	€ 3,00
3 girasoli	€ 4,00
4 girasoli	€ 4,00
5 girasoli	€ 4,00
Ospitalità rurale familiare	€ 3,00

COMPLESSI RICETTIVI ALL'ARIA APERTA	IMPOSTA DI SOGGIORNO PER PERSONA E PER SINGOLO PERNOTTAMENTO
Campeggi e villaggi turistici	€ 2,00